

STATUTO

P.S.L. SAN FELICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA DE' TIRRENI SA VIA
ANTONIO SIANI 6

Numero REA: SA - 358544

Codice fiscale: 04319850659

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2006 - Statuto completo	2
--	---

	3	
	il primo consiglio vengono qui eletti i signori:	
	== Santarsieri Michele - Presidente;	
	== Cristofano Rosanna - Vice Presidente e Consigliere;	
	== Mazzotta Immacolata - Consigliere	
	== Apicella Carmine - Consigliere	
	== Altieri Damiano - Consigliere.=	
	I nominati accettano la carica e dichiarano che a loro carico	
	non vi sono cause di ineleggibilità al riguardo.=	
	ART.6°)- Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31.12.2006.=	
	ART.7°)- Le spese di quest'atto sono a carico della società e	
	le stesse ammontano a Euro 1.170.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto	
	del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e	
	confermano. Consta di un foglio scritto con sistema	
	elettronico da persona di mia fiducia per facciate tre fin	
	qui.=	
	F.to: Carmine Apicella, Damiano Altieri, Rosanna Cristofano,	
	Immacolata Mazzotta, Santarsieri Michele, dr. Raimondo	
	Malinconico notaio segue sigillo.	

	COPIA CONFORME	
	ALLEGATO A) REPERTORIO N.59501 RACCOLTA N.22934	
	Statuto della Società Cooperativa Sociale "P.S.L. San Felice"	
	TITOLO I	

4

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel Comune di Cava de'Tirreni (Salerno)

la Società Cooperativa denominata “ **P.S.L. San Felice SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** ”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2) Durata

La Cooperativa ha durata fino al 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi con e per minori, disabili, anziani e/o soggetti in situazioni di svantaggio culturale e socio-familiare, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 art.1 lettera a), ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza finalità di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo

	5	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	
	lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e	
	le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale	
	e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando in ambito nazionale	
	ed europeo, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special	
	modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle	
	concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4) Oggetto sociale	
	La Cooperativa si propone di intervenire nel campo socio-sanitario ed educativo con la	
	promozione e la gestione di attività di assistenza alle persone e di servizi sul territorio	
	rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e ASL ed	
	all'interno di istituti per minori ed anziani, per diversamente abili, tossicodipendenti,	

	6	
	cittadini migranti, nonché di ospedali e carceri, secondo quanto previsto dalla legge	
	328/00.	
	A solo titolo esemplificativo, la società svolge le seguenti attività:	
	- promuovere e gestire strutture residenziali e semiresidenziali, progettare e gestire	
	servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, infermieristici, educativi,	
	ricreativi e formativi, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di	
	handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;	
	- promuovere, organizzare e gestire, in proprio e per conto terzi, asili nido, giardini per	
	l'infanzia, scuole e centri per l'infanzia comunque denominati; organizzare attività	
	scolastiche ed extrascolastiche per l'infanzia;	
	- offrire interventi nel settore del tempo libero, soprattutto dei giovani, con attività di	
	animazione e gestione dei centri giovanili, centri culturali, ecc., così come organizzare	
	e gestire servizi di informazione rivolti ai giovani (ad es. informagiovani), in	
	collaborazione con enti pubblici e privati;	
	- offrire interventi nel campo del turismo sociale, contribuendo alla gestione di	
	soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici e	
	organizzare ogni altra iniziativa a carattere di studio tendente a valorizzare il	
	patrimonio culturale del territorio in cui opera;	
	- intervenire in ambito formativo mediante la promozione, l'organizzazione e la	
	gestione di corsi organizzati da enti pubblici e privati o dalla Cooperativa stessa;	
	destinatari potranno essere gli stessi soci, soggetti esterni, enti vari, inoccupati,	
	lavoratori;	
	- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa	
	potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi	

	7	
	supporto tecnico e tecnologico;	
	- come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva,	
	equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano	
	ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti	
	vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere	
	venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo	
	ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi;	
	- la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato dei D.Lgs	
	385/1993 della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del	
	12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del DPR 601/73 come modificato dall'art. 10 della L.	
	31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma;	
	- la cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della L. 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative;	
	- per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre	
	fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e	
	necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo	
	cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società	

8

che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

In relazione all'attività socio-sanitaria ed educativa svolta, la Cooperativa potrà promuovere e gestire altresì attività culturali, ricreative, congressuali e turistiche utili al completamento dell'azione sociale di integrazione dei cittadini nella comunità e per la promozione umana.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti e medesime. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5) Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto

	disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto	
	allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro	
	dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino	
	in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Art. 6) Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	

	10	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine	
	non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti per tutto il	
	periodo di permanenza nella categoria in parola nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono	
	soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale,	
	oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale	
	potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7) Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	

Art. 8) Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21), punto primo lettera b), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata.

Art. 9) Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10) Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

	12	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto	
	di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle	
	eventuali riserve divisibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione stabilirà, nel rispetto della normativa vigente il numero	
	di voti attribuiti al socio sovventore nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	Art. 11) Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente	
	articolo.	

	13	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12) Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che	
	intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque	
	essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nell'art. 40) e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

	14	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5),	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	Art. 13) Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	

15

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro

dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla

ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla

Cooperativa.

Art. 14) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15) Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio

sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o

personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti

alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da

specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di

volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne

immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al

successivo art. 40) e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del

16

provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16) Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

	17	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi	
	danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i	
	soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle	
	attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo	
	fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi dell'art. 40) e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa	
	mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza	
	giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17) Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale,	
	regolato dall'art. 40) e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 18) Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote	

	18	
	interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Art. 19) Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de	
	cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice	
	civile.	
	Art. 20) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	

	19	
	sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16), lettere b), c), d) ed f), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote o azioni, dal sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21) Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a Euro 100,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

	20	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2525, secondo comma del codice civile.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22) Vincoli sulle quote e loro alienazione.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo	
	relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 23) Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del	
	progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della	

	21	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali,	
	con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore	
	opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i	
	dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice civile e dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	

Art. 24) Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro

	23	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, dei sindaci e del	
	presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3	
	comma secondo della Legge n. 142 del 2001;	
	e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;	
	f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto	
	previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 26) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso	
	per iscritto	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in	
	forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	

	24	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del	
	motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti, sia astenuti, sia contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci	
	entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro	
	il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente	
	comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta	
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto	

25		
	a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 10) se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede	
	sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a	
	tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27) Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art.	
	25) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	anche a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno dieci	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione. Per quanto non previsto si applica integralmente	
	l'art. 2479 bis del codice civile.	
	Art. 28) Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del	
	piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti	
	soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti	
	dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e	
	prima di ogni votazione.	
	Art. 29) Verbale delle deliberazioni	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data	
	dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve	
	altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine	
	del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il	
	verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30) Voto	

27		
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti come	
	appresso specificato:	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10).	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31) Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32) Amministrazione	
	La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei	
	soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da un amministratore unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione .	
	Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione,	

	lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque,	
	e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più	
	di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33) Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.	
	34), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia	
	assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico	
	documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	

	29	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli	
	stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il	
	termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle	
	forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne	
	i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società	
	per almeno cinque anni.	

Art.34) Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di almeno due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

31		
	della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con	
	adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 35) Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli	
	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Art. 36) Compiti degli Amministratori	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono	
	delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	

	32	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio	
	sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	37) Poteri del Consiglio	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria	
	e straordinaria della Società, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli di:	
	1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;	
	2. redigere verbali;	
	3. compilare l'eventuale regolamento interno;	
	4. deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;	
	5. convocare l'assemblea;	
	6. stabilire le spese per la gestione societaria;	
	7. stipulare tutti i contratti e gli atti inerenti all'attività sociale, e così:	
	-- assumere garanzie reali e personali;	
	-- contrarre mutui e finanziamenti;	
	-- riscuotere somme, rilasciandone quietanza;	
	-- compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito;	
	-- obbligare cambiariamente la società;	
	8. assumere e licenziare personale;	

33		
	9. fare, genericamente, tutti gli atti e le operazioni rientranti nell'oggetto sociale fatta	
	eccezione per quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento sociale, il Consiglio di Amministrazione può	
	elaborare, come detto, un apposito regolamento interno, da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	Art. 38) Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o	
	ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 39) Rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società	
	spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori,	
	nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 40) Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con	
	decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 41) Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41), salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art 42) Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore.

	35	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti	
	patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in	
	ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43) Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi	
	nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	

36

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44) Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45) Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23), lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella

37		
	Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si	
	rendessero necessarie.	
	Art. 47) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice	
	civile la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 48) Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	società cooperative a mutualità prevalente.	
	F.to: Carmine Apicella, Damiano Altieri, Rosanna Cristofano,	
	Immacolata Mazzotta, Santarsieri Michele, dr. Raimondo	
	Malinconico notaio segue sigillo.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento	